



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
P.le Antonio Tosti n. 4 – ROMA

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZiate PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI – INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALL'AVVISO APPROVATO E PUBBLICATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N. 52 DEL 3 MARZO 2018

L'Istituto Romano di San Michele, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Commissario n. 52 del 2 marzo 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha reso nota l'intenzione di procedere alla formazione dell'Elenco di operatori economici per l'espletamento di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici.

La Regione Lazio, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza di cui alla DGR 492/2017, ha da ultimo fatto pervenire con nota prot. 5063 del 05/06/2018 le proprie osservazioni e prescrizioni in merito all'integrazione e rettifica di alcune parti del sopra richiamato Avviso.

Pertanto, fatto salvo il termine temporale del 23/03/2018 previsto dall'Avviso per il ricevimento delle istanze, si è proceduto alla revisione, integrazione e rettifica dei titoli originari "Modalità di iscrizione, tenuta, aggiornamento elenco" e "Cancellazione dall'elenco" che sono stati rimodulati in:

" Modalità di iscrizione all'elenco"

"Validità dell'elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell'iscrizione"

"Cancellazione dall'elenco"

Il contenuto della rettifica è il seguente:

Modalità di iscrizione all'elenco

Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dalla S.A. entro 30 giorni dalla data di scadenza della ricezione. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di **15 giorni dalla data della richiesta trasmessa dall'Istituto a mezzo PEC**. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'Elenco.

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all'Elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.

Gli operatori economici ritenuti idonei saranno iscritti all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza, numerati progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio Protocollo.

Validità dell'Elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell'iscrizione

1. L'Elenco degli operatori economici ha validità triennale dalla data di approvazione dello stesso che avverrà con apposito atto
2. Agli operatori economici verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'Elenco
3. L'iscrizione all'Elenco non è soggetta a riconferma, ha durata decorrente dalla data di approvazione dell'Elenco con le modalità di cui al punto 1. fino al termine di validità dell'Elenco stesso
4. Durante il corso di validità dell'Elenco, l'Istituto inserisce, con cadenza semestrale entro il 1° gennaio ed entro il 1° luglio, gli operatori economici che, a seguito di istruttoria, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione, risultano in possesso di tutti i requisiti necessari
5. Ai fini dell'aggiornamento semestrale dell'Elenco in corso di validità, entro i termini di cui al precedente comma, saranno prese in considerazione le domande di iscrizione che perverranno rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 giugno di ciascun anno, risultate regolari a seguito di istruttoria
6. Ai fini dell'aggiornamento semestrale dell'Elenco in corso di validità, le domande di iscrizione dovranno pervenire redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.irms.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi e Contratti"
7. Gli operatori economici iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni
8. In particolare, ove una variazione comporti la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, la comunicazione deve essere inviata non oltre 20 giorni dal verificarsi della variazione stessa. L'avvenuta comunicazione comporta la cancellazione dall'Elenco, per il venir meno dei requisiti richiesti
9. Gli interessati potranno richiedere variazioni dei requisiti di iscrizione, tenendo conto degli ulteriori requisiti nel frattempo maturati, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione ovvero l'aggiornamento degli stessi, ricorrendone i relativi presupposti
10. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di lavori e relative Classi di importo.

Cancellazione dall'Elenco

1. L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Elenco può, in qualsiasi momento, chiedere all'Istituto di essere cancellato dall'Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma
2. E' disposta la cancellazione d'ufficio e conseguente esclusione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a) nel caso di dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti d'iscrizione;
 - b) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, o di comunicazione da parte dell'iscritto, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
 - c) per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura;
 - d) per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
 - e) qualora sopraggiunga una delle cause di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

f) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.) ovvero per aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o per aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, secondo motivata valutazione della stazione appaltante;

g) per perdita di uno o più requisiti di iscrizione;


h) per mancata presentazione di offerta a seguito di n. 3 inviti nel biennio.

3. L'impresa non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Elenco prima che sia decorso un periodo di un anno dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui al comma 2.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.irsm.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi e Contratti".

Il Segretario Generale

(Dott. Claudio Panella)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Panella", written over a faint circular stamp or watermark.